STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Roma, lì 13 Aprile 2021

Giuseppe Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Ersilia Manzo
Dottore Commercialista
Revisore legale
Matteo Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Gloria Mango
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Migliozzi
Dottore Commercialista

Revisore legale
Francesco Campobasso
Dottore Commercialista
Revisore legale
Pietro Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale

Adriano Saraz Dottore Commercialista Anna Antonella Trotta Dottore Commercialista

Remo Signoriello Avvocato Veronica Musollino Avvocato Chiara Fabbrini Avvocato Anna Chiara Rosanova Avvocato Valeria Ricca p.Avvocato

Eugenia Pizzicato Ragioniera Ivan Cevoli Ragioniere

Of Counsel

Ezio Tartaglia Finanza Straordinaria

CIRCOLARE N.4/2021

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto "<u>Sostegni</u>"), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 41/2021 è entrato in vigore il 23.3.2021e di seguito le novità di maggior rilievo.

1 Contributo a fondo perduto

L'art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA:

- che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021);
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021.

1.1 condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019).

Via Santa Lucia, 50 – 80132 NAPOLI Tel. +39 081 7644052 Fax. +39 081 2452395

Via Arenula, 29 – 00186 ROMA Tel. +39 06 85300781 Fax. +39 06 92956546

1.2 Misura del contributo

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019:

- 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.

Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro.

È inoltre previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

1.3 Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.

L'istanza deve essere presentata:

- dal 30.3.2021 al 28.5.2021;
- mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:

- direttamente tramite bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

2 Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione

L'art.42 c.8 del D.L. Sostegni, ha abrogato i commi 381-384 dell'art.1 della Legge 178/2020.

Tale modifica in sostanza ha comportato che il bonus locazioni abitative spetta per l'anno 2021 se:

- 1. il locatore concede una riduzione del canone;
- 2. la locazione è ad uso abitativo e riguarda un immobile sito in un comune ad alta densità abitativa;
- 3. per i contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020;

Se vengono rispettate queste condizioni il locatore ha diritto di chiedere un contributo pari al 50% della riduzione del canone nel limite massimo di 1.200 euro annuo.

3 Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi - proroga dei termini di versamento.

Le somme intimate tramite cartella di pagamento dovrebbero essere pagate, di prassi, entro i 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

Per effetto dell'art. 4 del DL Sostegni, i pagamenti i cui termini scadono dall'8.3.2020 al 30.4.2021 possono avvenire, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.5.2021.

Prima del DL 41/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 28.2.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.3.2021.

Entro il 31.5.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

3.1 Avvisi di addebito INPS

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall'8.3.2020 al 30.4.2021, possono essere pagate in un'unica soluzione entro il 31.5.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

3.2 Accertamenti esecutivi

Il DL 41/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall'8.3.2020 al 30.4.2021, il pagamento può avvenire entro il 31.5.2021.

Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.

4 Rate da "rottamazione dei ruoli" e da "saldo e stralcio degli omessi versamenti" - proroga dei termini di versamento

Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipate la rate derivanti dalla "rottamazione dei ruoli" (inclusa la rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali/IVA all'importazione) e del c.d. "saldo e stralcio degli omessi versamenti".

Il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, può avvenire:

- entro il **31.7.2021**, per le rate scadute nel 2020;
- entro il **30.11.2021**, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

Prima del DL 41/2021, il pagamento delle rate scadute nel 2020 sarebbe dovuto avvenire entro l'1.3.2021.

5 Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro

Per effetto del DL 41/2021 sono annullati automaticamente i ruoli **2000-2010** consegnati agli Agenti della Riscossione, di natura tributaria, contributiva o di altra natura.

Rientrano nell'annullamento automatico i ruoli che al **23.3.2021** hanno un importo residuo sino a **5.000,00** euro.

5.1 Ambito applicativo

Nell'annullamento sono compresi i ruoli di qualsiasi natura, tributaria, contributiva e non.

Ad esempio, può trattarsi di imposte, di contributi previdenziali spettanti all'INPS o alle Casse di previdenza, o di sanzioni per violazioni del Codice della strada.

Sono escluse le (residuali) fattispecie indicate dalla norma, come ad esempio dazi doganali e IVA all'importazione.

5.2 Requisiti reddituali

Possono beneficiare dell'annullamento solo i contribuenti (persone fisiche, società, altri enti) che hanno conseguito un reddito imponibile sino a **30.000,00** euro nell'anno 2019 (Unico 2020).

6 Definizione degli avvisi bonari

L'art. 5 del DL 41/2021 prevede una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi e IVA, relativi al periodo d'imposta:

- 2017, elaborati al 31.12.2020, ma che a tale data non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto delle sospensioni intercorse;
- 2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.

Il contribuente che aderisce alla definizione deve pagare la totalità delle imposte e degli interessi e <u>beneficia dello stralcio delle sanzioni da omesso versamento (del 30% per le imposte) e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.</u>

La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell'avviso bonario.

6.1 Presupposti per la definizione

Per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario:

- essere titolari di una partita IVA attiva al 23.3.2021;
- aver subito nel periodo d'imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d'imposta 2019.

Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, il parametro di riduzione del volume di affari viene determinato facendo riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2020.

6.2 Ambito oggettivo della definizione

La definizione ha ad oggetto IVA, imposte sui redditi e contributi dovuti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.

Sembra che, in via eccezionale, la definizione riguardi anche i contributi previdenziali determinati nell'ambito della dichiarazione dei redditi (si pensi alla Gestione Artigiani e commercianti e alla Gestione Separata INPS), sebbene vengano per legge riscossi autonomamente dall'INPS e non dall'Agenzia delle Entrate.

Tale aspetto potrebbe essere chiarito nei provvedimenti attuativi della definizione, che saranno emanati dall'Agenzia delle Entrate.

7 Sospensione delle attività esecutive e cautelari

Dall'8.3.2020 al 30.4.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

8 Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Per effetto del DL 41/2021, tale procedura è sospesa sino al 30.4.2021.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.

9 Certificazioni Uniche e comunicazione dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Proroghe

Il DL 41/2021 ha "ratificato" le proroghe dei termini relativi alle Certificazioni Uniche e alla comunicazione dei dati per la precompilazione

delle dichiarazioni dei redditi, che erano state anticipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 13.3.2021 n. 49. Sono quindi confermate le proroghe dal 16.3.2021 al 31.3.2021 per:

- la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e la consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2021 (relative al 2020);
- l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).

Viene inoltre confermato il differimento dal 30.4.2021 al 10.5.2021 del termine entro cui l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le dichiarazioni dei redditi precompilate relative al periodo d'imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).

Prossime Scadenze

1. 15 aprile 2021: comunicazione cessione del credito e sconto in fattura

Fino al 15 aprile 2021 è possibile trasmettere la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura, in relazione ai lavori, sostenuti nel 2020 rientranti nel superbonus del 110 per cento, nell'ecobonus, nel sisma-bonus, nel bonus facciate e nel bonus ristrutturazioni del 50 per cento.

2. 16 aprile 2021: versamento IVA, Irpef e contributi INPS

Il 16 aprile 2021 è prevista la scadenza per gli adempimenti periodici a carico dei contribuenti titolari di partita Iva.

Per quanto riguarda Irpef e adempimenti Inps, entro **venerdì 16** dovrà essere effettuato il versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi Inps relativi al mese di marzo 2021.

Il versamento Irpef riguarda le ritenute alla fonte operate su:

 redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Oltre alle ritenute il sostituto d'imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali; redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Il codice tributo da utilizzare in questo caso è 1040 con periodo di competenza 03/2021.

I contributi Inps dovuti dal datore di lavoro e relativi alle retribuzioni erogate nel mese di marzo 2021 potranno essere pagati con lo stesso modello F24.

I contribuenti con liquidazione Iva mensile dovranno versare l'imposta dovuta per il mese precedente utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6003.

3. 26 aprile 2021: Intrastat mensili e trimestrali

Il 26 aprile, il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi Intra riguarda i contribuenti che hanno effettuato operazioni di cessioni e\o prestazioni di servizi all'interno dell'UE:

- nel mese di marzo, per i contribuenti con obbligo mensile, ovvero quelli che effettuano cessioni e/o acquisti intra UE per più di 50.000 euro per trimestre;
- nel primo trimestre 2021 per i contribuenti con obbligo trimestrale, ovvero quelli che effettuano cessioni e/o acquisti intra UE per meno di 50.000 euro per trimestre.

4. 30 aprile 2021: dichiarazione IVA

È fissata a venerdì 30 aprile 2021 la scadenza per presentare la dichiarazione IVA.

5 30 aprile 2021: secondo acconto imposte sui redditi

Il 30 aprile 2021 è il termine ultimo per pagare il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione dei redditi 2020.

La proroga relativa il secondo acconto delle imposte sui redditi, è stato oggetto di svariate modifiche, sia in termini oggettivi, relative al termine per il versamento, sia in termini soggettivi, per quanto riguarda i beneficiari.

STUDIO SIGNORIELLO Dottori Commercialisti & Avvocati 9

Con l'articolo 98 del decreto legge n. 104/2020, il secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 è stato prorogato al 30 aprile 2021, per i soggetti ISA e per le partite IVA con calo di fatturato pari almeno al 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente Il rinvio dei versamenti per le partite IVA, è stato oggetto di un successivo intervento, ad opera dell'articolo 6 del decreto 149/2020 (Ristori-bis), che ha eliminato il vincolo del calo di fatturato per le partite IVA esercenti attività economiche particolarmente danneggiate dalle nuove restrizioni, se in zona rossa. La proroga è stata altresì prevista per i ristoranti in zona arancione.

Infine, il decreto Ristori quater ha esteso la proroga alle partite IVA (non ISA), con ricavi fino a 50 milioni di euro, in caso di perdita di fatturato pari almeno al 33% sul semestre.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione.

Dott Girlseppe Signoriello